

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 174 del 09/07/2014 e relativi allegati in ordine alla ricognizione dei fabbisogni finanziari per far fronte ai danni conseguenti alle avversità atmosferiche verificatesi dall'ultima decade di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 nei territori delle Province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini

In applicazione dell'art. 10 del D.L. n. 93 del 14/08/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 119 del 15/10/2013, che ha apportato modifiche all'art. 5 della L. n. 225/1992 in materia di protezione civile, è stata adottata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 174 del 09 luglio 2014.

Ai sensi della citata OCDPC lo scrivente, in qualità di Commissario delegato, è preposto al coordinamento delle attività di ricognizione dei danni e degli interventi:

- sul patrimonio pubblico, da effettuarsi a cura dei soggetti competenti sui singoli beni, compilando la scheda A "Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio pubblico",
- sul patrimonio privato e attività produttive, da effettuarsi a cura dalle amministrazioni comunali, riportando in tabelle riepilogative i dati dichiarati dai soggetti privati nelle schede B "Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato" e C "Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive".

La ricognizione deve riguardare i soli danni causati dagli eventi in parola e non deve contenere quanto già segnalato nella precedente ricognizione ex OCDPC 130/2013 e deve essere effettuata secondo le procedure disciplinate nel documento tecnico allegato all'OCDPC n. 174/2014 e le indicazioni nel seguito riportate.

L'ordinanza n. 174/2014, l'allegato tecnico, le schede A, B, C e le corrispondenti tabelle riepilogative A, B e C sono disponibili sul sito internet della protezione civile regionale: <http://www.protezionecivile.emilia-romagna.it/>

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 4, comma 9, dell'OCDPC n. 174/2014 la ricognizione dei danni non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Si fa presente che l'attività di ricognizione dei danni al patrimonio privato e alle attività produttive si attiva nei Comuni che hanno inviato segnalazioni anche per il tramite delle Province all'Agenzia (Allegato 2); la Provincia può estendere tale attività ad altri Comuni dandone informazione all'Agenzia qualora ne ravvisi la necessità.

RICOGNIZIONE DEL FABBISOGNO PER GLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO PRIVATO E PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

La ricognizione del fabbisogno per i danni ai privati e alle attività economiche e produttive è effettuata nei territori comunali di cui all'allegato 2 alla presente, tramite la compilazione da parte dei soggetti interessati rispettivamente delle schede B e C e da parte dei Comuni in indirizzo delle corrispondenti tabelle riepilogative B e C.

Si precisa che bisogna porre particolare attenzione agli immobili che sono stati o sono tuttora oggetto di evacuazione indicando nella scheda e nella tabella riepilogativa la situazione attuale dell'immobile e se lo stesso è stato evacuato a causa dell'evento.

I Comuni in indirizzo emetteranno, ai sensi dell'allegato tecnico all'OCDPC n. 174/2014, apposito avviso pubblico secondo le modalità dagli stessi ritenute più opportune. Si raccomanda, comunque, la pubblicazione dell'avviso e delle schede B e C sui siti istituzionali dei Comuni con l'indicazione della data del **20/09/2014**, quale termine massimo per la presentazione ai medesimi Comuni delle schede compilate dagli interessati.

I Comuni dovranno trasmettere solo le tabelle B e C (in formato .pdf e .xls), unitamente alla nota di accompagnamento, che sintetizzerà il numero di richieste complessivo e il relativo importo nonché gli esiti delle verifiche, via pec all'indirizzo prociwsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it entro e non oltre **30/09/2014**.

Si fa presente che il controllo, previsto nell'allegato tecnico all'OCDPC n. 174/2014, circa il nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso nonché la realizzazione delle unità immobiliari danneggiate ad uso abitativo e produttivo in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni di legge, è effettuato a campione dai Comuni in indirizzo nella misura dagli stessi stabilita in relazione al numero di unità immobiliari danneggiate per la quali sono compilate e trasmesse dagli interessati le relative schede B e C e comunque nella misura non inferiore al 5% di tali unità.

Dell'esito di tali controlli i Comuni interessati ne danno conto nella nota di trasmissione delle tabelle, precisando in particolare: il numero complessivo, la percentuale e il numero delle non idonee.

Si fa presente, peraltro, che, per quanto riguarda la ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive, l'art. 5 dell'OCDPC n. 174/2014 fa salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente il settore agricolo. Si puntualizza pertanto che dall'attività di ricognizione di cui all'OCDPC n. 174/2014 vanno escluse le sole imprese agricole per le quali la ricognizione dei danni è già stata effettuata ai sensi del D.lgs. 102/2004.